REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E IL WELFARE
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili Servizi Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
delle Asl della Regione Abruzzo

Alle Organizzazioni Sindacali
Medici Pediatri di libera scelta
F.I.M.P. - Dott. Piero Di Saverio
C.I.Pe - Dott. Umberto Muzii

Alle Organizzazioni Sindacali
Medici di Medicina Generale
F.I.M.G. – Dott. Franco Pagano
S.N.A.M.I. – Dott. Nicola Grimaldi
S.M.I. – Dott. Silvio Basile
S.I.Me.T. – Dott. Ercole Ranalli

Al Presidente ANCI Abruzzo
Dr. Massimo Luciani

p.c. Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale – USR
Abruzzo
D.ssa Antonella Tozza

LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative-nuove indicazioni operative per l'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019. Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni in legge n.119 del 31 luglio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Si trasmette in allegato la **circolare congiunta Ministero della Salute-Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot.0020546-6/07/2018 DGPRE-DGPRE-P** di cui in oggetto evidenziando il rispetto di quanto previsto al punto II) della stessa.

Come noto, infatti è attiva presso questa Regione l'anagrafe vaccinale informatizzata e la stessa si è avvalsa per l'anno scolastico 2018/2019 della procedura semplificata di cui all'art.3 bis del decreto legge n.73/2017, come convertito con modificazioni in legge n.119 del 31 luglio 2017 recante

"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

Si evidenzia in particolare che i minori indicati negli elenchi restituiti dalle Asl agli Istituti scolastici regionali con le diciture di seguito riportate: *"non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione",* potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, dei servizi educativi per la infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dietro presentazione da parte dei genitori/tutori/affidatari entro il 10 luglio 2018 di una dichiarazione sostitutiva che attesti la effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall'anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, da effettuarsi a carico della scuola che ha ricevuto l'autocertificazione.

Anche in tale ipotesi resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento di cui all'art.1 commi 2 e 3 del decreto legge 73/2017, con le modalità di cui al punto 1, lett. b) e c) della menzionata circolare del 1 settembre 2017.

Per quanto concerne la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia si ribadisce che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporta la decadenza dall'iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia dal momento in cui i genitori /tutori/ affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopradescritte.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
Firmato digitalmente